



COMUNE DI MUZZANA DEL TUGNANO

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E DELLA
LORO ENTITÀ**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 32 del 04.12.2006

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30 del 11.12.2008

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

- A) Omessa presentazione della dichiarazione originale **o di variazione**
- B) Infedeltà della denuncia originaria o della denuncia di variazione
- C) Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)
- D) Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del Decreto legislativo 507/1993, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 gg. Dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;**
- E) Tardivo o omesso pagamento della tassa

SANZIONI

- A) 100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo **di €. 52,00.=**
- B) 80% della maggiore imposta o diritto dovuto
- C) **€. 52,00.=**
- D) **€. 52,00.=**
- E) 30% dell'imposta o del diritto dovuto

Sulle somme dovute a titolo di imposta o diritti si applicano gli interessi moratori calcolati nella misura di legge.

Le sanzioni indicate alle lettere a), b), c) e d) sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

NON SONO DOVUTI I VERSAMENTI E NON VENGONO EFFETTUATI I RIMBORSI FINO ALL'IMPORTO DI €. 4,00.=

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE – SOSTITUITO DAL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – C.O.S.A.P.**

VIOLAZIONI

- A) Omessa presentazione della dichiarazione originale **o di variazione**
- B) Infedeltà della denuncia originaria o della denuncia di variazione
- C) Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)
- D) Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del Decreto legislativo 507/1993, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 gg. Dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;**
- E) Tardivo o omesso pagamento della tassa

SANZIONI

- A) 100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo **di €. 52,00.=**
- B) 80% della maggiore imposta o diritto dovuto
- C) **€. 52,00.=**
- D) **€. 52,00.=**
- E) 30% dell'imposta o del diritto dovuto

Sulle somme dovute a titolo di imposta o diritti si applicano gli interessi moratori calcolati nella misura di legge.

Le sanzioni indicate alle lettere a), b), c) e d) sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

NON SONO DOVUTI I VERSAMENTI E NON VENGONO EFFETTUATI I RIMBORSI FINO ALL'IMPORTO DI €. 4,00.=

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – TARSU-

VIOLAZIONI

- A) Omessa presentazione della dichiarazione originale **o di variazione**
- B) Infedeltà della denuncia originaria o della denuncia di variazione
- C) Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)
- D) **Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del Decreto legislativo 507/1993, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 gg. Dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;**
- E) Tardivo o omesso pagamento della tassa

SANZIONI

- A) 100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo **di €. 52,00.=**
- B) 80% della maggiore imposta o diritto dovuto
- C) **€. 52,00.=**
- D) **€. 52,00.=**
- E) 30% dell'imposta o del diritto dovuto

Sulle somme dovute a titolo di imposta o diritti si applicano gli interessi moratori calcolati nella misura di legge.

Le sanzioni indicate alle lettere a), b), c) e d) sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

NON SONO DOVUTI I VERSAMENTI E NON VENGONO EFFETTUATI I RIMBORSI FINO ALL'IMPORTO DI €. 4,00.=

IMPOSTA COMUNALE DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI

OMISSIS

IMPOSTA ABROGATA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.

VIOLAZIONI

- A) Omessa presentazione della dichiarazione originale **o di variazione**
- B) Infedeltà della denuncia originaria o della denuncia di variazione
- C) Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)
- D) **Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del Decreto legislativo 507/1993, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 gg. Dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;**
- E) Tardivo o omesso pagamento della tassa

SANZIONI

- A) 100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo **di €. 52,00.=**
- B) 80% della maggiore imposta o diritto dovuto
- C) **€. 52,00.=**
- D) **€. 52,00.=**
- E) 30% dell'imposta o del diritto dovuto

Sulle somme dovute a titolo di imposta o diritti si applicano gli interessi moratori calcolati nella misura di legge.

Le sanzioni indicate alle lettere a), b), c) e d) sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

NON SONO DOVUTI I VERSAMENTI E NON VENGONO EFFETTUATI I RIMBORSI FINO ALL'IMPORTO DI €. 4,00.=

SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 292 T.U.F.L. APPROVATO CON R.D. 14/9/1931 N. 1175

VIOLAZIONI

- A) Omessa presentazione della dichiarazione originale **o di variazione**
- B) Infedeltà della denuncia originaria o della denuncia di variazione
- C) Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)
- D) **Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del Decreto legislativo 507/1993, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 gg. Dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;**
- E) Tardivo o omesso pagamento della tassa

SANZIONI

- A) 100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo **di €. 52,00.=**
- B) 80% della maggiore imposta o diritto dovuto
- C) **€. 52,00.=**
- D) **€. 52,00.=**
- E) 30% dell'imposta o del diritto dovuto

Sulle somme dovute a titolo di imposta o diritti si applicano gli interessi moratori calcolati nella misura di legge.

Di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

- a) Se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione e più grave aumenta del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento (50%);
- b) Se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferisce l'aumento, quella più grave aumenta di un quinto;
- c) Nel caso in cui le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lg.vo 472/97, la sanzione viene aumentata della metà;

di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lg.vo 472/97, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al doppio del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta alla metà del minimo.

NON SONO DOVUTI I VERSAMENTI E NON VENGONO EFFETTUATI I RIMBORSI FINO ALL'IMPORTO DI €. 4,00.=

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

VIOLAZIONI

- A) Tardivo pagamento
- B) Omesso pagamento

SANZIONI

- A) 10% dell'importo dovuto con un minimo di € 10,00.=
- B) 30% dell'importo dovuto con un minimo di € 25,00.=

Sulle somme dovute a titolo di imposta o diritti si applicano gli interessi moratori calcolati nella misura di legge.

NON SONO DOVUTI I VERSAMENTI E NON VENGONO EFFETTUATI I RIMBORSI FINO ALL'IMPORTO DI € 4,00.=